



SENTENZA N. 136/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. **73191** del registro di segreteria proposto da (omissis), con l'avv.

Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa, contro: l'INPS e il Comune di Napoli;

Ritenuto in

FATTO

Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti, già dipendenti del Comune di Napoli, cessati dal servizio, la (omissis), in data 27/9/2016, ed il (omissis), in data 31/8/2017, ossia in data anteriore all'entrata in vigore del CCNL del 21 maggio 2018 e relativo al periodo 1° gennaio 2016-31 dicembre 2018, chiedevano a questo Giudice che, in applicazione degli artt. 62 e 65 del predetto CCNL, dichiarasse il diritto alla rideterminazione del proprio trattamento pensionistico, in applicazione degli incrementi economici ivi previsti.

Si costituiva il Comune di Napoli ed eccepiva preliminarmente in rito il proprio difetto di legittimazione passiva; deduceva la non perentorietà del termine di 30 giorni previsto dall'art. 2 del nominato CCNL per l'adeguamento, avente natura meramente ordinatoria; rappresentava che, avendo esso Comune adempiuto agli oneri di propria

competenza, il ricalcolo doveva essere effettuato dall'INPS mediante la procedura informatica "Passweb"; concludeva in conformità.

Si costituiva l'INPS, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo già provveduto al ricalcolo della pensione e all'accredito degli arretrati, per la (omissis), sul cedolino di febbraio 2024, e per il (omissis), sul cedolino di giugno 2021.

Il giudizio è quindi passato in decisione, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

DIRITTO

Sussiste la legittimazione passiva del Comune di Napoli, quale ente datore di lavoro e cointeressato alla procedura di adeguamento.

In particolare, la circolare n. 26, del 13 febbraio 2019, attribuisce anche alla struttura territoriale che ha in carico la partita di pensione la competenza alla *"riliquidazione della pensione da effettuarsi a qualsiasi titolo"*, prevedendo altresì che *"gli enti datori di lavoro, pertanto, per comunicare le informazioni necessarie alla riliquidazione dei trattamenti di pensione, anche e soprattutto in occasione dell'applicazione dei recenti rinnovi contrattuali, dovranno prendere in carico la posizione assicurativa ed effettuare l'inserimento di un nuovo 'ultimo miglio'... dell'avvenuto aggiornamento delle posizioni dei propri dipendenti gli enti datori di lavoro dovranno dare puntuale comunicazione alla Struttura dell'Istituto competente"*.

Va disposta la separazione del giudizio proposto nei riguardi di (omissis) da quello proposto avverso (omissis), essendo solo quest'ultimo maturo per la decisione.

Invero, l'ente previdenziale resistente ha dedotto e comprovato di aver provveduto al ricalcolo della pensione e al pagamento di quanto dovuto al (omissis), così come ammesso da parte ricorrente.

Diversamente, per la ricorrente (omissis) la Difesa deduce che alcun pagamento è stato effettuato sullo statino di febbraio 2024, come invece era stato rappresentato, nella memoria di costituzione, dall'INPS che, all'uopo, ha chiesto un rinvio per esaminare la documentazione relativa alla posizione dell'assicurata.

Va quindi dichiarata l'improcedibilità del ricorso proposto nei riguardi del (omissis), per essere venuto meno, nel ricorrente, l'interesse ad agire.

Il giudizio incardinato nei riguardi della (omissis), che sarà dotato di autonomo numero di ruolo, va invece rinviato a nuovo ruolo, disponendosi sin d'ora che l'INPS relazioni in merito all'avvenuta soddisfazione delle pretese della ricorrente.

In considerazione della novità del principio di diritto enunciato dalle SS.RR. con la decisione n. 1/QM/2021, si dispone la compensazione delle spese del giudizio nel rapporto processuale con il solo (omissis).

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico Marzia de Falco, definitivamente pronunciando, dispone la separazione del giudizio nei riguardi di (omissis), che si rinvia a nuovo ruolo, da quello incardinato da (omissis); dichiara l'improcedibilità del ricorso proposto da (omissis); Spese compensate nei riguardi del (omissis).

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 29/02/2024, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

IL GIUDICE UNICO

Dr. Marzia de Falco

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

07.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli